



ASL BT

PugliaSalute

DIREZIONE GENERALE ASL BT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria

tel. 0883.299.750

direzione.generale@aslbat.it

direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it

ACCORDO CONTRATTUALE ex art. 8, quinquies, D.Lgs. 502/92 e art. 9 Regolamento Regione Puglia n.11/2008, per la disciplina relativa all'acquisto delle prestazioni riabilitative psichiatriche erogate dalla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP INTENSIVA) - con sede ad Andrià in via Togliatti n.433, dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023

TRA

L' **Azienda Sanitaria Locale BT**, di seguito indicata come ASL, con sede legale in Andria, in Via Fornaci n.201, C.F. 90062670725 e P.I. 06391740724, in persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Tiziana Dimatteo, domiciliata per la carica presso la sede legale della ASL BT in Andria alla Via Fornaci n.201, di seguito indicata "**Committente**"

E

QUESTA CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, successivamente chiamata Ente Gestore con sede legale a Gravina in Puglia alla Via Guardialto n.8, C.F. e P.I. 01041070721, rappresentata dal dott. Di Canosa Nunzio nato ad Andria (BT) il 03/02/1971 e ivi residente in Via Castel del Monte 23/B - C.F. DCNNN71B03285I in qualità di legale rappresentante p.t., di seguito indicata come "**Erogatore**"

Premesso che:

Ai sensi dell'art.8, quinquies, del D.Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii., le AA.SS.LL. definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private per l'acquisto delle prestazioni sanitarie;

Ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale n.11/2008, il Direttore Generale della ASL, stipula gli accordi contrattuali con gli Enti Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'art.1 del RR n.7/2002 "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" nonché dal RR n.3/2005e ss.mm.ii., in materia di "Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie";

La Legge Regionale n.9/2017 reca la "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

Con D.D. n.136 del 14/04/2022, la Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sez. Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditementi e Qualità, rilasciava alla Società Cooperativa "Questa Città" di Gravina in Puglia (BA), ai sensi dell'art.3, co.3, lett.c), dell'art.8, co.3 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii. e dell'art.8, co.1 della L.R. n.18/2020, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica(CRAP), di cui all'art. 1 del RR n.7/2002, con n.14 posti letto, ubicata nel Comune di Andria (BT) alla via Togliatti n.433;



ASL BT

PugliaSalute

Con D.G.R. Puglia n.1293 del 20/09/2022, la Regione Puglia provvedeva ad aggiornare le tariffe di riferimento regionale relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari nell'ambito dell'Assistenza sociosanitaria in favore dei soggetti non autosufficienti, disabili, persone affette da disturbi mentali, persone con dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con lo spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza. Nello stesso provvedimento la Giunta regionale indicava gli indirizzi applicativi per rendere operative le suddette tariffe;

Con successiva D.G.R. n.1490 del 28/10/2022, venivano rideterminate le tariffe regionali relative alle prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari in riferimento all'assistenza in favore dei soggetti disabili (presidi di riabilitazione ex art.26) e persone con disturbi mentali in applicazione del CCNL AIOP per la voce di costo relativa al personale;

Con deliberazione della ASL BT n.1820 del 15/12/2022, venivano recepite le nuove tariffe, che con particolare riferimento ai setting assistenziali del DSM risultano rideterminate nella seguente misura:

STRUTTURA	TARIFFA REGIONALE DGR N.1490/2022	QUOTA A CARICO DEL SSR	IMPORTO RETTA SSR
CRAP INTENSIVA	€ 202,38	100%	€ 202,38
COMUNITA' ALLOGGIO	€ 136,45	100%	€ 136,45
GRUPPO APPARTAMENTO	€ 85,09	40%	€ 34,36
CENTRO DIURNO	€ 99,70	100%	€ 99,70

L' erogatore ha trasmesso a questa ASL la dichiarazione resa ai sensi dell'art.38 e 76 del DPR n.445/2000, unitamente all'elenco nominativo del personale alla Carta dei Servizi e al Regolamento interno della struttura;

Vista la relazione a firma del Direttore del DSM prot.n.91807 del 30/12/2022, in cui viene ribadita la **"necessità di fabbisogno di struttura H24 INTENSIVA sul territorio di Andria"**;

In esecuzione della deliberazione della ASL BT n.287 del 13/02/2023, in virtù della quale questa Azienda approva e adotta lo schema dell'accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale Questa di Gravina di Puglia per l'acquisto delle prestazioni psichiatriche erogate dalla CRAP INTENSIVA sita in via Togliatti civico n. 433 di Andria;

Le premesse innanzi evidenziate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto contrattuale.

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
OGGETTO**

Nell'ambito della programmazione regionale, l'Azienda Sanitaria si avvale dei servizi riabilitativi attivati dall' Ente Gestore Cooperativa Soc. "Questa Città" a.r.l. per l'acquisto delle prestazioni psichiatriche erogate dalla CRAP INTENSIVA di Andria ubicata ad Andria in via Togliatti n.433, dotata di n.14 posti letto, accreditata con la Regione Puglia in virtù della citata Determinazione Dirigenziale n.136 del 14/04/2022;



Detta Comunità Riabilitativa Psichiatrica è una struttura residenziale terapeutica riabilitativa psichiatrica, ai sensi dell'art.1 del R.R. n.7 del 27/11/2002, del R.R. n.3 del 13/01/2005 e ss.mm.ii., del R.R. n.16 del 23/07/2019 nonché dei DD.PP.RR. del 14/01/1997 e del 10/11/1999 (Progetto Obiettivo di Tutela della Salute Mentale), che accoglie utenti con bisogno di intervento terapeutico-riabilitativo in regime di ospitalità extra-ospedaliero e si occupa di attuare percorsi riabilitativi personalizzati.

Art. 2 Inserimento/dimissioni

Gli inserimenti, le dimissioni e le proroghe dei ricoveri presso le strutture riabilitative sono disposti dal DSM nel rispetto della dignità e della libertà di scelta dell'interessato, secondo le modalità previste dalla programmazione regionale e secondo quanto previsto dal **Piano Terapeutico Individuale (PTI)**, redatto dal CSM inviante.

Tale progetto deve contenere la valutazione globale della patologia e dei bisogni, gli obiettivi, gli interventi, i tempi di verifica e di adeguamento, la prevedibile durata della prestazione.

La permanenza del paziente nella struttura a più alta intensità terapeutico assistenziale non può superare il limite dei 18 mesi, e può essere rinnovato per una sola volta.

Le dimissioni dell'utente, dopo il completamento del progetto terapeutico riabilitativo o per l'impossibilità della sua realizzazione, avvengono attraverso un atto di comunicazione conclusiva redatto a cura del DSM.

L'inserimento nelle predette strutture di utenti residenti nell'ambito territoriale di altre AA.SS.LL. è subordinato al nulla-osta del DSM ove ha sede la struttura riabilitativa psichiatrica gestita dall'Ente convenzionato.

La relativa proposta di inserimento, in ogni caso, deve recare le motivazioni psicosociali che danno luogo alla richiesta, nonché l'indicazione dell'anamnesi e della diagnosi, la forma di trattamento, il progetto riabilitativo concordato con il DSM di residenza dell'utente, il presumibile periodo di permanenza nella struttura riabilitativa.

Al DSM competono anche le verifiche di appropriatezza, i controlli di qualità e il monitoraggio delle effettive presenze giornaliere.

Art. 3 Fabbisogno

L'Azienda Sanitaria, tramite il Direttore del DSM, si riserva di ridefinire il fabbisogno di strutture riabilitative psichiatriche del proprio territorio, che nel tempo si riterranno necessarie in relazione al mutato fabbisogno di attività e prestazioni, nonché ai mutamenti normativi e regolamentari che interverranno.

Art. 4 Utenti

La struttura riabilitative di cui all'art. 1 opera in integrazione funzionale con il DSM e si pone ad esclusiva disposizione dello stesso che la utilizzerà per l'erogazione delle prestazioni specifiche a favore di utenti assistiti dall'Azienda.

Nel caso in cui nella struttura risultino inseriti utenti provenienti dal altre ASL la retta sarà corrisposta dalla ASL di residenza dell'utente appartenente ad altra ASL.

Il Presidente del C.d.A.
"Questa Città" Soc.Coop.Soc.
Dott. di Canosa Nunzio



Art. 5 Prestazioni

L'Ente Gestore assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione psichiatrica per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di

assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dall'accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite.

Le prestazioni sanitarie acquistate dalla ASL, coerenti con gli standard previsti dalle disposizioni regionali e con il fabbisogno aziendale, sono definite nella tipologia di: **"prestazioni residenziali, nei limiti delle presenze giornaliere annue per utente in struttura per tipologia residenziale "come indicato nel precedente art. 1 del presente accordo"**.

Le prestazioni riabilitative erogate dalla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e, quindi, nessun onere è posto a carico dell'utente.

Art. 6 Obblighi dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività.

L'Ente Gestore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'Ente Gestore si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del servizio sanitario regionale, all'osservanza di tutte le regole e all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione Puglia, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative alla accessibilità, all'appropriatezza organizzativa e prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati. Concorre in quanto erogatore al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione.

La violazione reiterata delle prescrizioni e degli obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, danno luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art.26 della L.R. n.9/2017.

Art. 7 Durata del contratto

Il presente contratto, per volontà di entrambe le parti, **decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2023.**

Il presente accordo contrattuale può essere modificato e/o revocato anche prima della scadenza del termine per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni normative diverse da quelle che disciplinano il presente contratto.



Art. 8 Remunerazione delle prestazioni

La ASL remunera all'Ente Gestore esclusivamente le prestazioni erogate sulla base delle effettive presenze giornaliere, applicando le tariffe di riferimento determinate dalla Regione Puglia, con D.G.R. n. 1490 del 28/10/2022, pubblicata su BURP n.124 del 14/11/2022, con decorrenza dal 1° ottobre 2022 e recepite dalla ASL BT con deliberazione della ASL BT n.1820 del 15 dicembre 2022.

Le tariffa regionale di riferimento prevista per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica è di € 202,38 pro die per ogni utente preso in carico fino ad un massimo di n.14 posti letto. Pertanto, la spesa stimata per il corrente anno ammonta a complessivi € 1.085.869,89, Iva compresa, come di seguito specificata:

STRUTTURA	ENTE GESTORE	POSTI LETTO	GG.	RETTA GIORNALIERA	QUOTA A CARICO DEL SSR	TOTALE PARZIALE	IVA 5%	SPESA STIMATA
CRAP INTENSIVA	QUESTA CITTA'	14	365	202,38 €	100%	1.034.161,80 €	51.708,09 €	1.085.869,89 €

L'Ente Gestore "Questa Città" prende atto e accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie per la riabilitazione psichiatrica.

La liquidazione delle fatture in favore dell'Ente Gestore sarà effettuata dall'UOSVD-ST entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse corredate dei fogli del registro delle presenze giornaliere dei pazienti ricoverati.

L'Ente Gestore provvede ad inviare alla ASL i seguenti documenti contabili:

1. mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento): la fattura, in formato elettronico, indicante l'importo complessivo delle rette giornaliere e l'aliquota IVA applicabile per legge.
2. prospetto riepilogativo per ogni singolo ospite riportante i dati anagrafici, i movimenti di entrata ed uscita, giornate di effettivo ricovero ospedaliero. Ai fini della regolarità della liquidazione, le fatture e i prospetti riepilogativi devono essere vistati dal Direttore del DSM, a titolo dell'avvenuta verifica della congruità tra importi liquidati e giorni di effettiva presenza degli utenti nelle strutture riabilitative convenzionate;
3. il pagamento delle fatture non esclude la contestazione in futuro delle somme fatturate e pagate da parte della ASL, a seguito di ulteriori controlli e verifiche.

Art. 9 Assenze temporanee

Le prestazioni di assistenza sanitaria psichiatrica saranno fatturate mensilmente, con esclusione della sola diaria vitto in caso di assenza temporanea o di posti letto temporaneamente non occupati, ex art.8 del RR n.11/2008.

Art. 10 Obblighi informativi

L'Ente Gestore prende atto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone il medesimo Ente agli obblighi informativi anche mediante strumenti



informatici secondo standard regionali ed obbliga lo stesso a sottostare al regime vigente degli eventuali controlli previsti dalla Regione Puglia sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate ed eventuali conseguenze.

L'Ente Gestore è tenuto a fornire all'Azienda Sanitaria i dati richiesti per il monitoraggio dell'accordo contrattuale, inoltre, si impegna, in relazione ai pazienti a carico del SSR, a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi, ricerche, osservatori regionali.

Art. 11 Adempimenti della ASL

La ASL è tenuta ai seguenti obblighi:

- ✓ eseguire le verifiche di appropriatezza, i controlli di qualità e il monitoraggio delle presenze effettive giornaliere degli utenti;
- ✓ comunicare all'Ente Gestore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge i rilievi attinenti ad errori ricorrenti nella documentazione contabile, onde evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo.
- ✓ garantire il controllo e la verifica periodica in ordine al mantenimento dei requisiti minimi, di cui al RR n.3/2005 e L.R. n.9/2017.

La ASL può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dai regolamenti regionali e dal presente accordo contrattuale.

Gli accertamenti devono essere eseguiti in presenza di un rappresentante dell'Ente Gestore.

Art. 12 Inadempienze

Nel caso di inadempienze dell'Ente Gestore, nell'esecuzione del presente accordo, l'Azienda Sanitaria contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un congruo termine per la regolarizzazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui, decorso tale termine, l'Ente Gestore non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda-Sanitaria ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla regolarizzazione delle situazioni contestate riducendo i tetti di attività concordata in misura proporzionale, in ragione d'anno, ai giorni di sospensione dell'efficacia dell'accordo.

Nel caso in cui l'inadempimento sia grave l'Azienda Sanitaria intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a dieci giorni. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto.

L'inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l'inosservanza delle regole di normale correttezza nell'esecuzione dell'accordo contrattuale, facendo venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente Gestore.

Il presente accordo cessa di avere efficacia se viene meno l'autorizzazione all'esercizio o in caso di mancata concessione dell'accreditamento istituzionale o di revoca dell'accreditamento istituzionale.

Il presente accordo si risolve nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 812 della L. 27.12.2006, n. 296 nel caso di commessa truffa a danno del Servizio Sanitario, e in tutti i casi, previsti dalla legge, in cui determinate condanne comportano il divieto di contrattare con la P.A.



Art. 13
Responsabile dell'esecuzione dell'accordo

La ASL individua il responsabile dell'esecuzione del presente accordo contrattuale nella persona del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Art. 14
Controversie

Le Parti concordano di demandare al Foro di Trani la competenza, in via esclusiva, a dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione del presente accordo contrattuale, ivi comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione ed interpretazione.

Art. 15
Assicurazione

L'Ente Gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, tra i quali sono compresi gli ospiti e gli operatori, per qualsiasi evento da essi causato durante la permanenza nella struttura al fine di manlevare la ASL da ogni responsabilità, per danni connessi all'esercizio delle attività oggetto del presente accordo. La copia della suddetta polizza deve essere trasmessa, a cura dell'Ente Gestore, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula, alla Azienda sanitaria tramite raccomandata A.R. o PEC.

Art.16
Cessione dei crediti

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Ente Gestore ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL ai fini dell'accettazione.

La cessione può essere accettata da parte della ASL solo mediante assenso formale e comunque nei limiti delle prestazioni verificate positivamente ai sensi e per gli effetti degli artt.69 e 70 del RD n.2440 del 18 novembre 1923 e ss.mm.ii..

Art.17
Clausola di garanzia per il trattamento dei dati da parte dei soggetti esterni alla Asl BT

L'Ente Gestore, in virtù del presente accordo contrattuale è nominato, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., Responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività sanitaria erogata e nell'espletamento delle attività contrattuali si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e sensibili nonché ad attenersi ai provvedimenti emessi dal Garante della Privacy per la protezione dei dati personali.



**Art.18
Registrazione**

Il presente Accordo contrattuale sarà registrato a cura della parte contraente che ne chiede la registrazione, la quale si impegna a fornirne copia all'altra parte.

**Art.19
Norma di rinvio**

Le previsioni contrattuali del presente accordo si applicano anche oltre il corrente anno 2023 nelle more della approvazione dell'accordo contrattuale relativo al 2024. Sono fatte salve nuove e diverse disposizioni regionali in materia.

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si applicano le norme vigenti del codice civile nonché la normativa nazionale e regionale in materia di assistenza psichiatrica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria Locale BT Il Direttore Generale _____

Per L'Ente Gestore il Rappresentante Legale _____

Il Presidente del C.d.A.
"Questa Città" Soc.Coop.Soc.
Dott. di Canosa Nunzio

Andria 27 FEB. 2023